



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0036871 P-4.17.1.14
del 13/07/2016



All'I.N.F.N.
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Via E. Fermi, 40
00044 Frascati - Roma

e, p.c., Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

Oggetto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Ipotesi di CCNI per il trattamento economico accessorio per il personale dei livelli IV-VIII, per l'anno 2015.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Al riguardo, si rinvia preliminarmente all'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, che si condivide. In particolare, si richiedono chiarimenti in ordine alle motivazioni, giuridiche ed organizzative, relative all'incremento delle somme destinate alla remunerazione dell'indennità di ente.

Considerate le osservazioni di cui all'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, e la necessità di acquisire ulteriori elementi da parte di questo Dipartimento, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame non possa avere ulteriore corso. Si rimane, pertanto, in attesa della documentazione richiesta.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XI

Roma, 11 LUG. 2016

Prot. Nr. 58510
Rif. Prot. Entrata Nr. 50145
Risposta a nota
Allegati:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

OGGETTO: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Ipotesi di CCNI per il trattamento economico accessorio per il personale dei livelli IV-VIII, per l'anno 2015.

Con nota n. 30016 del 7 giugno 2016, codesto Dipartimento ha trasmesso l'Ipotesi di CCNI dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare concernente l'utilizzazione del Fondo per il trattamento economico accessorio per il personale dei livelli IV-VIII, per l'anno 2015.

La suddetta Ipotesi è corredata dalle relazioni, illustrativa e tecnico - finanziaria, redatte secondo gli schemi allegati alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e dal verbale del Collegio dei Revisori dei conti, n. 646 del 26 maggio 2016, con il quale l'organo di controllo ha provveduto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 - bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

La determinazione del Fondo per il trattamento accessorio è avvenuta con deliberazione n. 14076 del 1 giugno 2016 e attesta una disponibilità di risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, per il medesimo esercizio, pari ad € 7.433.312,31, alla quale si aggiungono, tra le risorse variabili, ulteriori disponibilità per € 1.900.000, ai sensi dell'articolo 19 del CCNL 2002 - 2005.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0036656 A-4.17.1.14
del 12/07/2016



14428947

Riguardo alla *costituzione del Fondo 2015*, si evidenzia che l'Ente ha provveduto alla riduzione del 10% delle voci fisse del fondo certificato per l'anno 2004, in applicazione di quanto disposto dall'art. 67, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, escludendo dai suddetti limiti le risorse ex art. 19 del CCNL 2002 – 2005, derivanti dai proventi per attività in conto terzi, non aventi carattere di certezza e stabilità.

Per quanto riguarda, ancora, la costituzione del fondo 2015, si evidenzia che l'ente non ha provveduto alla corretta esposizione del fondo e delle relative decurtazioni ai sensi dall'articolo 1, comma 456, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) che prevede che siano resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i risparmi di spesa determinati dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, per il periodo 2011-2014.

In materia, infatti, le istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, di cui alla nota Circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 di questo Dipartimento, prevedono che: *“Per quelle amministrazioni che nella costituzione del fondo relativo all'anno 2014 abbiano escluso in tutto o in parte talune risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la R.I.A. dei cessati) in quanto eccedenti i limiti imposti dall'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 78/2010, la decurtazione operata nel 2014 non potrà essere presa a riferimento a decorrere dal 2015 in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013. Ciò in quanto tale decurtazione, non comprendendo le risorse extra limite 2010 (non valorizzate nel fondo 2014 e astrattamente conteggiabili nel fondo 2015), qualora adottata, determinerebbe - per tale differenza - una riduzione inferiore del fondo 2015, vanificando la finalità della norma e cioè quella di rendere strutturali i risparmi della spesa per redditi da lavoro dipendente conseguiti per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010. Pertanto, l'ammontare della decurtazione permanente da operare a decorrere dall'anno 2015 dovrà essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014 e previste dalla normativa di riferimento per ciascun comparto. Corrispondentemente, le predette voci dovranno formare oggetto di alimentazione del fondo 2015 (qualora previsto dalla citata normativa), in modo tale da rendere le due grandezze di riferimento (fondo 2015 e decurtazione permanente) del tutto confrontabili ed a sostanziale invarianza di saldo”*.

Si evidenzia, quindi, la necessità che l'INFN provveda alla trasmissione di una nuova Relazione illustrativa e tecnica, elaborata secondo le indicazioni di cui alla citata nota circolare, evidenziando, tra le voci di alimentazione del fondo 2015, tutte le risorse previste dal contratto nazionale (con particolare riferimento alla RIA del personale cessato dal servizio – art. 4, comma 1 lett. c) del CCNL 21.2.2002) ed alla conseguente determinazione della riduzione permanente prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Quanto poi alle risorse aggiuntive variabili, previste dall'articolo 19 del CCNL 7.4.2006, considerata la notevole incidenza di tali risorse sull'ammontare del fondo 2015 (25,6%) ed il consistente incremento di tale voce variabile rispetto al corrispondente importo dell'anno precedente (€1.900.000 rispetto al valore di € 492.508,74 certificato nel 2014 +386%) si ritiene necessario acquisire ulteriori elementi informativi in merito ai criteri di quantificazione di detta posta contabile, con particolare riferimento alla determinazione delle voci di costo direttamente imputate alla realizzazione dei progetti di ricerca ed ai costi marginali di funzionamento, che devono essere scomputate dai relativi proventi.

In ordine, infine, alle modalità di distribuzione delle risorse del fondo, si evidenzia che l'ente ha inteso elevare la quota mensile dell'indennità di ente, prevista dall'articolo 44, comma 4, del CCNL del 7 ottobre 1996; premesso che l'ipotesi di accordo in esame non contiene la definizione degli importi unitari, articolati per singolo livello di inquadramento, della predetta quota mensile, si evidenzia che detto incremento determinerebbe un maggior costo, a carico delle risorse del fondo, quantificato in complessivi € 859.487,81.

Tale incremento risulterebbe del tutto a carico delle risorse variabili aggiunte al fondo in attuazione del citato articolo 19 del CCNL 7.4.2006 (proventi derivanti da progetti di ricerca); in merito si evidenzia che, premesse le richieste di chiarimenti in merito alle modalità di determinazione di dette risorse, non si ritiene assentibile un incremento della quota mensile dell'indennità di ente finanziata da risorse tipicamente variabili, stante il carattere stabile di detta voce del trattamento accessorio. Si evidenzia, inoltre, nel rinviare anche alle valutazioni di codesto Dipartimento, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi informativi in merito alle motivazioni, giuridiche ed organizzative, che hanno condotto a tale scelta negoziale.

Sempre con riferimento alle modalità di distribuzione del fondo, occorre, infine, acquisire ulteriori elementi informativi in merito al finanziamento delle progressioni economiche, ex articolo 53 del CCNL 1998 - 2001, il cui onere per il 2015 è quantificato in misura di € 856.255,80, tenuto conto che, con nota di questo Dipartimento prot. 11645 del 11 febbraio 2016, era stata evidenziata la necessità di sottrarre alla disponibilità del fondo per la contrattazione integrativa, dal 2015, l'importo di € 438.558,25 destinato al finanziamento delle progressioni economiche con decorrenza 1° gennaio 2013 e 1° gennaio 2014, disposte dall'ente "*anche se aventi effetto meramente giuridico*".

Tanto premesso, alla luce delle susposte considerazioni, e ferme restando le valutazioni di competenza di codesto Dipartimento della Funzione Pubblica, si ritiene che l'ipotesi in oggetto non possa avere ulteriore corso e si rimane in attesa degli elementi informativi richiesti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

